



CITTA' DI TORINO
AREA COMMERCIO
Sportello Unico per le Attività Produttive

Comunicazione di vendita di quotidiani e periodici all'interno di strutture funzionalmente destinate ad un servizio pubblico e rivolta al pubblico che ha accesso a tali strutture.

(art.6 co.2 punto g del "Regolamento per la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici" n.380)

Al Signor Sindaco
della Città di Torino

Il/la sottoscritto/a _____

Nato/a a _____ Prov. _____ il ___ / ___ / ___

Cittadinanza _____ Cod. Fisc. _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

(per i cittadini non UE) estremi documento di soggiorno _____

Rilasciato da _____ il ___ / ___ / ___ scadenza ___ / ___ / ___

Residente in (Via/Corso/Piazza ...) _____ n. _____

Comune di _____ Prov. _____ CAP _____

Tel. _____ Fax _____

Mail / P.E.C. (posta elettronica certificata) _____

In qualità di Ditta Individuale Legale Rappresentante della Società

Altro (specificare): _____

Denominazione o Ragione Sociale _____

Con sede legale in (Via/Corso/Piazza ...) _____ n. _____

Comune di _____ Prov. _____ CAP _____

Tel. _____ Fax _____

Mail / P.E.C. (posta elettronica certificata) _____

Codice Fiscale dell'impresa _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Partiva IVA (se diversa da Cod. Fisc.) _|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Con iscrizione al Registro Imprese della C.C.I.A.A. di _____ n. _____

COMUNICA

l'inizio attività di punto di vendita di quotidiani e periodici

in deroga ai criteri di programmazione, ai sensi art. 6 co 2 punto g del Regolamento n.380 **(0)**

esclusivo

non esclusivo annesso a _____ (specificare) **(1)**

con decorrenza dalla data di presentazione della presente pratica

presso la seguente struttura funzionalmente destinata ad un servizio pubblico:

presidio ospedaliero: _____

stazione ferroviaria/metropolitana: _____

università/scuola: _____

altra struttura che, indipendentemente dal fatto di essere pubblica o privata, è funzionalmente destinata ad un servizio pubblico ed è rivolta al pubblico che ha accesso a tale struttura: _____

sita in Torino (Via/Corso/Piazza..) _____ n. _____ lett. _____

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
previste dall'art. 76 (2) del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e dall'art. 489 C.P.

DICHIARA

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445),

•	Di destinare alla vendita di quotidiani e periodici di cui alla presente comunicazione la superficie di mq. _____ (3).
•	Di essere in possesso di dichiarazione di consenso all'attività da parte del proprietario della struttura.
•	Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art.71 del D.Lgs. 59/2010 (4).
•	Che non sussistono nei propri confronti le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dalla legge (art.67 del D.Lgs. 6.09.2011 n.159, "Effetti delle misure di prevenzione previste dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia").
•	Di essere consapevole che l'attività di cui alla presente segnalazione non potrà essere svolta in assenza dei presupposti che ne legittimano l'insediamento: in particolare non potrà essere svolta in struttura differente da quella dichiarata. (L'attività non potrà essere oggetto di trasferimento al di fuori della struttura in oggetto e la chiusura di tale struttura determinerà automaticamente la cessazione dell'attività.)
•	Di ottemperare alle disposizioni di cui all'art.13 del Regolamento per la programmazione e la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici n.380 (5).

• Richiede che le comunicazioni relative al presente Procedimento vengano inviate al seguente 'indirizzo P.E.C. (Posta Elettronica Certificata): _____

ALLEGA ALLA PRESENTE

Allegati	<input checked="" type="checkbox"/>	Copia del documento di identità.
	•	Dichiarazione di consenso del proprietario della struttura.
	<input type="checkbox"/>	ALLEGATO A (Per le Società) : Dichiarazione attestante i requisiti morali previsti dall'art.71, co. 1,3,4 e 5 del D.Lgs. 59/2010 e l'inesistenza delle cause di divieto, di decadenza, di sospensione di cui all'art.67 del D.Lgs. 06.09.2011 n.159, da compilarsi a cura di: S.N.C.: tutti i soci; S.A.S.: soci accomandatari; S.P.A. e S.R.L.: rappresentante legale e membri del consiglio di amministrazione con relative fotocopie dei documenti di identità in corso di validità di tutti i firmatari).
<input type="checkbox"/>	All- Pastigliaggi - S.C.I.A. di vendita di prodotti preincartati quali caramelle, confetti, cioccolatini, pastigliaggi, bevande analcoliche pre-confezionate e simili, esclusi il latte e i suoi derivati, anche in assenza del requisito professionale previsto dall'art.71, comma 6, del Decreto Legislativo n.59/2010.	

Data _____

Firma _____

La presente SCIA, debitamente compilata in ogni sua parte, deve essere trasmessa completa degli allegati previsti, sottoscritta dal richiedente (**l'assenza della firma è motivo di rigetto della pratica**), unitamente alla fotocopia di un documento di identità in corso di validità dei firmatari, ovvero firmata con firma digitale, esclusivamente utilizzando la Posta Elettronica Certificata (P.E.C.): suap@cert.comune.torino.it
Le pratiche eventualmente presentate tramite altri canali (posta, fax, sportello) saranno considerate inammissibili.

Info

Sportello Unificato del Commercio – Ufficio Informazioni - Via Meucci 4 – 10121 Torino
Orario: martedì e giovedì dalle 9 alle 12; mercoledì dalle 13,30 alle 15,30
Informazioni telefoniche: dal Lunedì al Giovedì dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Tel.011/011.30.411
E-mail: info.commercio@comune.torino.it

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR 2016/679:

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Torino, l'informativa estesa comprensiva dell'indicazione dei diritti degli interessati e dei contatti dell'Ente è consultabile all'indirizzo: <http://www.comune.torino.it/commercio/amministrative/privacy/>

L'Amministrazione procederà ad effettuare, ai sensi dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, idonei controlli anche a campione ed in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

(0) Art.6 co 2 punto g “Le attività elencate all'articolo 3 del Decreto Legislativo 170/2001 non sono soggette ai criteri di programmazione indicati all'articolo 6 del presente Regolamento. Tali attività sono: ...g) vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture. L'esercente l'attività di cui la lettera g) deve essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'articolo 71 del D.LGS. 59/2010 e s.m.i..”

(1) Art. 2 comma 3 D.Lgs. 170/2001 “Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

- le rivendite di generi di monopolio;
- le rivendite di carburanti e di oli minerali ;
- i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio di autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, rosticcerie e trattorie;
- le strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1 lettere e), f) e g), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;
- gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;
- gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.”

Inoltre, ai sensi del Reg.Mun. n. 380 art. 5 co.1 : “...nel caso di coesistenza dell'attività di vendita di quotidiani e periodici con la somministrazione di alimenti e bevande, le due attività devono essere intestate allo stesso soggetto giuridico”

(2) Art.76 D.P.R. 445/2000 “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”

(3) Art.5 c.1 e 2 D.C.R. 563-13414/1999 e s.m.i. “1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo n. 114/1998, la superficie di vendita di un esercizio commerciale al dettaglio in sede fissa è l'area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata ai magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi.

2. La superficie di vendita si determina per ciascun esercizio commerciale calcolando solo l'area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi, che costituisce la superficie lorda di pavimento ai fini del rilascio della concessione o dell'autorizzazione edilizia.”

(4) Art. 71 D.Lgs. 59/2010

Non possono esercitare l'attività commerciale di vendita e di somministrazione:

- coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;
 - coloro che hanno riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;
 - coloro che hanno riportato, una sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l'igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;
 - coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;
 - coloro che sono sottoposti a una delle misure previste dal Codice delle leggi antimafia (D.Lgs.n.159/2011) ovvero a misure di sicurezza;
- Il divieto di esercizio dell'attività nei casi previsti dalle lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione. Il divieto di esercizio dell'attività non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all'attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti devono essere posseduti dal titolare e dall'eventuale altra persona preposta all'attività commerciale.

(5) art. 13 Regolamento per la programmazione e la disciplina dell'attività di vendita di quotidiani e periodici - Parità di trattamento e modalità di vendita:

1. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e/o periodici dagli stessi prescelti per la vendita.

2. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

- il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione al punto di vendita, esclusivo e non esclusivo, che effettua la rivendita;
- il punto vendita, esclusivo e non esclusivo, deve prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;
- è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.